

Ci si dimentica sempre degli internati nelle Case di Lavoro...

Desi Bruno, Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna
Giulia Cella, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Bologna

Lo scorso 1 giugno è entrata in vigore la legge n°81-2014 che ha convertito il D.L. n°52-2014 recante *“disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari”*.

Oltre a confermare quanto già previsto nel decreto (in particolare, la proroga della chiusura definitiva dei vecchi OPG al 31 marzo 2015), la legge di conversione introduce un principio nuovo, destinato a generare dubbi interpretativi di non poco rilievo.

Si prevede, infatti, che *“le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”*.

Questa disposizione, operando una netta cesura rispetto alla tradizione del codice Rocco, fa venir meno la regola in base alla quale l’internamento in OPG perdura fino a quando perdura la condizione di pericolosità sociale del cd. “prosciolto folle”.

Da ora in avanti, le cose cambiano. Poiché la nuova legge non contiene la contestuale abrogazione o la modifica di altre disposizioni normative, permane il termine minimo di durata della misura di sicurezza e la possibilità di procedere alla sua reiterata proroga, ma fino solo alla concorrenza del tempo previsto come misura edittale massima per il reato commesso.

Ci si muove in una prospettiva decisamente nuova, evidentemente ispirata all’esigenza di porre un freno alla possibilità di ricorrere *sine die* all’internamento.

Ma non è tutto. La nuova regola del tetto massimo di durata viene genericamente prevista per le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle REMS, operando però all’interno di un testo normativo che riguarda esclusivamente le sole misure di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia (ovvero quelle disposte nei confronti dell’infermo e del seminfermo di mente).

Sul punto, non sono mancati i primi commenti.

Si segnalano, in particolare, quelli del Prof. Gian Luigi Gatta e di Sergio Romice, ex direttore del carcere di Sulmona, entrambi favorevoli all’estensione della previsione anche agli internati nelle Case di Lavoro.

A tale conclusione si può giungere operando un’interpretazione letterale della disposizione, che specialmente nell’inciso *“compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza”* (le cd. REMS) sembra suggerire l’introduzione di un principio di ordine generale.

Peraltro, questa interpretazione si muove in coerenza con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione perché apparirebbe ingiustificato (e quindi discriminatorio) prevedere soluzioni diverse per istituti che perseguono la stessa finalità e che infatti trovano fondamento nello stesso presupposto applicativo, che è quello della pericolosità sociale del reo.

Da questo punto di vista, infatti, non si capisce perché dovrebbe essere prevista una durata massima per la misura di sicurezza prevista per gli infermi e per i seminfermi di mente, ma non per i soggetti pienamente imputabili.

In entrambi i casi, infatti, ciò che giustifica l'internamento è l'accertamento di una persistente condizione di pericolosità sociale, al cui venir meno deve seguire la cessazione della misura.

Tuttavia, se la misura viene a cessare per il mero fatto del trascorrere del tempo (dunque, in presenza di una persistente condizione di pericolosità sociale), come si può sostenere che ciò sia legittimo per alcuni e non anche per altri?

Dovremmo forse ritenere che l'internamento *sine die* è da considerarsi inaccettabile solo per alcuni, mentre per altri rimane "un po' meno inaccettabile"?

Ciò detto, l'interpretazione appena proposta non appare espressione inequivocabile dell'intenzione del legislatore.

Il D.L. n°52/2014, infatti, si inserisce nell'alveo dei testi normativi dedicati al processo di superamento degli OPG, costituendo solo l'ultima tappa di un intenso processo di riforme iniziato con l'emanazione del DPCM 1 aprile 2008.

Pertanto, se il legislatore avesse inteso inserire in un testo così fortemente caratterizzato una norma di ordine generale, avrebbe dovuto esplicitarlo diversamente: per esempio, introducendo nell'articolo un'espressa modifica alle norme del codice penale che si occupano della questione. Diversamente ragionando, invece, dovremmo ritenere che il legislatore ha inserito in un testo settoriale una norma generale senza preoccuparsi in alcun modo di garantire coerenza alla disciplina complessiva.

Insomma: sarebbe auspicabile un intervento normativo che faccia rapidamente chiarezza sul punto e si occupi di armonizzare la nuova disposizione con quelle pregresse, senza attendere il previo passaggio dalla Magistratura di Sorveglianza (che, data l'equivocità della formulazione, potrebbe legittimamente attestarsi anche su posizioni interpretative molto diverse tra loro).

Non si tratta, infatti, di una necessità di mero ordine teorico.

Si tratta, invece, di fornire una risposta a tutte le persone che sarebbero già nei termini per una pronta dimissione dalle Case di Lavoro, evitando in tal modo di alimentare legittime ma forse non fondate aspettative.

L'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna ha da tempo segnalato la necessità di arrivare ad un completo ripensamento dell'istituto delle misure di sicurezza detentive per persone imputabili, prevedendone addirittura l'abrogazione.

Le Case di Lavoro rappresentano, infatti, il conclamato fallimento della funzione rieducativa della pena e forniscono una risposta di tipo esclusivamente segregante ed emarginante a domande di tipo eminentemente assistenziale e sanitario.

In attesa di una completa rivisitazione della categoria, comunque, sarebbe certamente auspicabile l'introduzione della nuova della durata massima dell'internamento: quantomeno, ciò servirebbe a restituire agli internati delle Case di Lavoro una prospettiva plausibile in ordine al proprio futuro.

Gli interventi di Gian Luigi Gatta e di Sergio Romice sono reperibili qui:

[Gian Luigi Gatta, Aprite le porte agli internati!](#)

[Sergio Romice, Misure di sicurezza detentive a tempo](#)